



Comune di Trezano
(Provincia di Brescia)

Codice Ente **10441**

DELIBERAZIONE N.: 17

- *immediatamente eseguibile*

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE VERSAMENTO TARI ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno (2021)** addì **28 (ventotto)** del mese di **Maggio**, alle ore **20:12** in videoconferenza, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle leggi vigenti e dei criteri fissati con Decreto sindacale n. 3 del 25/03/2020, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

		presente	assente
1	SPALENZA ITALO <i>Sindaco</i>	X	
2	FALSINA ANNA <i>Consigliere</i>	X	
3	BONOMI STEFANO <i>Consigliere</i>	X	
4	TOMASONI ANTONELLA <i>Consigliere</i>	X	
5	GUALDI GIANMARIO <i>Consigliere</i>	X	
6	COTELLI MARIO <i>Consigliere</i>	X	
7	COGOLI LIDIA <i>Consigliere</i>	X	
8	PELOSI ENRICO <i>Consigliere</i>	X	
9	PIOVANELLI SARA <i>Consigliere</i>	X	
10	MERLINI SEVERINO <i>Consigliere</i>	X	
11	COSTA ROSARIA <i>Consigliere</i>		X
12	CAVALLI NICOLA <i>Consigliere</i>	X	
13	METELLI SERGIO <i>Consigliere</i>		X
Totali		11	2

Assiste l'adunanza il Segretario comunale Dott.ssa Valeria Ferro il quale previa l'identificazione di tutti i partecipanti presenti sulla piattaforma telematica, assicura la regolarità dello svolgimento della seduta e lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97, comma 4, lett. a) del TUEL, nonché il rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità fissati con decreto del Sindaco n. 3 del 25/03/2020. Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Italo Spalenza che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Per la discussione vedasi delibera precedente (Consiglio comunale n. 16 del 28/05/2021)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Vista la Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021);

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 e s.m.i., ha istituito l'imposta unica comunale (I.U.C.), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, commi da 641 a 668, della suddetta legge disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale;
- l'art. 1, comma 654, della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019, ha abolito l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, a decorrere dall'anno 2020, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- con deliberazione n. 7 del 17.02.2020 il Consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento per l'applicazione della TARI;

Vista la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

Dato atto che la citata delibera dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa;

Vista la determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020, recante "Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione n. 443/2019/R/RIF (MTR) e definizione delle modalità per la trasmissione dei piani economico finanziari";

Visto l'art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: "Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.";

Visto l'art. 30, comma 5, del Decreto Legge (c.d. Decreto Sostegni) n. 41 del 22 marzo 2021, che ha previsto che, limitatamente all'anno 2021, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

Vista la deliberazione n. 16 con la quale il Consiglio comunale in data 28.05.2021 ha approvato il Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, redatto ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF e successivamente integrato con l'allegato 002-20DRIF_ALL alla determinazione n. 02/DRIF/2020, dal quale emerge un costo complessivo del servizio integrato di gestione dei rifiuti di euro 490.167,56;

Considerato che, applicando le detrazioni di cui al comma 1.4 della determina ARERA n. 2/DRIF/2020 pari a euro 20.225,84 (contributo MIUR euro 2.902,67 e avanzo di amministrazione euro 17.323,17) all'importo complessivo del P.E.F. ARERA pari ad euro 490.169,83, il P.E.F. per l'anno 2021 risulta pari a euro 469.941,72;

Vista la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 444/2019/R/rif, recante "disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";

Dato atto che gli avvisi di pagamento che verranno emessi dovranno contenere le indicazioni riportate nella suddetta deliberazione, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

Vista la deliberazione adottata dall'ARERA n. 158 del 05/05/2020 contenente misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

Dato atto che:

- l'intero sistema di gestione del servizio ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da COVID-19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità come "pandemia" in data 11 marzo 2020;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 21/04/2021 lo stato di emergenza sanitaria è stato prorogato fino al 31 luglio 2021 in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato una serie di provvedimenti per fronteggiare l'emergenza sanitaria COVID-19 sia con riferimento a misure di natura sanitaria, che di sostegno all'economia e alle famiglie;
- a seguito delle disposizioni ministeriali di sospensione di alcune attività, si registra, contestualmente, il non conferimento di rifiuti al relativo servizio di raccolta e smaltimento per le attività destinatarie della sospensione della operatività unitamente a gravi criticità anche di tipo occupazionale ed economico che investono l'intero tessuto sociale;
- le disposizioni ministeriali che hanno prescritto limitazioni di spostamento nelle aree individuate come zone "rosse", tra le quali è rientrato il Comune di Trezzano, hanno determinato gravi criticità dal punto di vista economico nei confronti delle attività produttive e commerciali ubicate nel territorio comunale;

Viste le indicazioni di cui alla predetta delibera ARERA n. 158/2020 e ritenuto di adottare ulteriori misure straordinarie volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti subiti dalle varie categorie di utenze a causa della suddetta emergenza sanitaria;

Considerato che la previsione di riduzioni aggiuntive rispetto a quelle disposte da ARERA, oltre a trovare una sua legittimazione nell'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, ha l'importante funzione di dare un contributo, seppur minimo, alla salvaguardia del tessuto economico del territorio comunale anche in conformità al principio di sussidiarietà, che prevede l'intervento dell'ente più vicino al

cittadino, nella fattispecie per dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal governo;

Dato atto che nell'anno 2020, durante la fase di emergenza sanitaria da COVID-19, sono stati richiesti sostegni al servizio sociale comunale da parte di famiglie numerose che sono risultate beneficiarie di assegni INPS, buoni spesa alimentari e altri sussidi comunali;

Dato atto che nel caso di positività al COVID-19 è stato necessario ordinare alle famiglie di conferire tutti i rifiuti in modalità indifferenziata, determinando per ciascuna famiglia colpita un eccessivo numero di conferimenti extra di rifiuto indifferenziato e ritenuto, pertanto, nella fattispecie per l'anno 2021 di non applicare la tariffa nel caso dei citati conferimenti extra;

Vista la nota Ifel del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: "la facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19";

Dato atto della volontà dell'Amministrazione comunale espressa dall'Assessore al Bilancio di applicare alle utenze TARI le seguenti agevolazioni straordinarie finanziandole con le risorse di cui all'art. 112 del D.L. n. 34/2020 vincolate nell'avanzo di amministrazione 2020:

- riduzione del 50% di quota fissa e quota variabile per le seguenti utenze non domestiche:
 - scuole, associazioni ed oratori;
 - attività artigianali di parrucchiere, barbiere ed estetista;
 - ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub;
 - bar, caffetterie e pasticcerie;
 - discoteche e night club;
 - attività artigianali di produzione di beni alimentari destinati all'attività di ristorazione;
- riduzione del 30% di quota fissa e quota variabile per le utenze non domestiche che, nonostante non abbiano subito gli effetti delle disposizioni ministeriali di sospensione dell'attività, hanno subito comunque un danno per effetto del lockdown; sono escluse dall'applicazione di tale riduzione le utenze non domestiche con attività di produzione e/o vendita al dettaglio di generi alimentari e beni di prima necessità;
- riduzione del 30% di quota fissa e quota variabile per le utenze domestiche con nucleo familiare composto da 5 o più componenti che nell'anno 2020, durante la fase di emergenza sanitaria da COVID-19, sono risultate beneficiarie di assegni INPS, buoni spesa alimentari e altri sussidi comunali;
- non applicazione della tariffa nel caso di conferimenti extra;

Considerato che l'applicazione delle suddette risorse assegnate ai sensi dall'art. 112 del D.L. n. 34/2020, consente il mantenimento degli equilibri di bilancio;

Atteso che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2021, essendo finalizzate a contenere i disagi subiti dalle utenze TARI in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

Visto il D.P.R. n. 158/1999 per l'elaborazione del metodo normalizzato ai fini della definizione della tariffa rifiuti;

Visto l'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652 della Legge n. 147/2013;

Rilevato che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe tari, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.P.R. n.

158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

Atteso che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Rilevato che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

Preso atto che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 2, della delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

Rammentato che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai comuni, a seguito dell'integrazione dei P.E.F. approvati dagli enti territorialmente competenti;

Evidenziato che la medesima autorità ha il potere di modificare i suddetti P.E.F., al fine di tutelare gli utenti;

Verificato che, nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli enti territorialmente competenti, sia dai comuni;

Ritenuto di applicare una tariffa composta da una parte fissa determinata applicando le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti per le utenze domestiche ed alla tipologia di attività svolta per le utenze non domestiche, secondo i coefficienti di cui all'Allegato 1, punto 4.1 - tabella 1a e punto 4.3 - tabella 3a del D.P.R. n. 158/1999 e da una parte variabile determinata applicando le tariffe parametrata al numero degli occupanti per le utenze domestiche e per unità di superficie parametrata alla tipologia di attività svolta per le utenze non domestiche, secondo i coefficienti di cui all'Allegato 1, punto 4.2 - tabella 2 e punto 4.4 - tabella 4a del D.P.R. n. 158/1999 con riferimento ai servizi porta a porta e ai kg con riferimento ai rifiuti conferiti presso il centro di raccolta; in quest'ultimo caso la quantità di rifiuti è misurata con l'ausilio di bilance pesa rifiuti;

Visto l'art. 13, comma 3, del vigente Regolamento per l'applicazione TARI che fissa la misura della tariffa giornaliera in base alla tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50%;

Dato atto che, poichè per le categorie di commercio su aree pubbliche i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono sostituiti dall'applicazione del canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge n. 160/2019, tali categorie non sono soggette all'applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 13, comma 3, del vigente Regolamento per l'applicazione TARI;

Visto l'art. 13, comma 5, del suddetto regolamento il quale dispone che per il conferimento dei rifiuti prodotti dalle attività di spettacolo viaggiante e dalle utenze esercenti sia applicato un tributo giornaliero forfettario nella misura definita nella delibera tariffaria;

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20.04.2017;

Visti i coefficienti relativi alla potenziale produzione di rifiuti, proposti dal D.P.R. n. 158/1999 nel caso in cui non sia adottato un sistema puntuale di rilevazione della quantità di rifiuti prodotti;

Ritenuto di mantenere la rilevazione della quantità di rifiuti indifferenziato e umido conferiti dalle utenze tramite il servizio porta a porta e di tutti gli altri rifiuti dalle stesse conferiti presso il centro di raccolta al fine di monitorare i conferimenti;

Ritenuto di utilizzare i seguenti coefficienti, ai fini della determinazione delle tariffe fisse da applicare al tributo delle utenze domestiche e non domestiche nell'anno 2021:

Tabella A: utenze domestiche

Numero componenti del nucleo familiare		Coefficiente
1.	famiglie con n. 1 componente	0,80
2.	famiglie con n. 2 componenti	0,94
3.	famiglie con n. 3 componenti	1,05
4.	famiglie con n. 4 componenti	1,14
5.	famiglie con n. 5 componenti	1,23
6.	famiglie con n. 6 o più componenti	1,30

Tabella B: utenze non domestiche

	tipologia utenza	coefficiente <u>minimo</u> previsto dal D.P.R. n. 158/1999	coefficiente <u>massimo</u> previsto dal D.P.R. n. 158/1999	coefficiente utilizzato per calcolo tariffe
1.	scuole, associazioni, oratori	0,40	0,67	0,40
2a.	magazzini annessi alle attività produttive o di vendita	0,51	0,60	0,60
2b.	magazzini senza attività produttive o di vendita	0,51	0,60	0,51
3.	distributori carburante	0,76	0,88	0,76
4.	esposizioni, autosaloni	0,34	0,51	0,51
5.	uffici e agenzie	1,07	1,52	1,07
6.	banche, istituti di credito e studi professionali	0,55	0,61	1,07
7.	negozi abbigliamento, calzature	0,99	1,41	0,99
8.	librerie, cartolerie	0,99	1,41	0,99
9.	ferramenta ed altri beni durevoli	0,99	1,41	0,99
10.	edicola, farmacia, tabaccheria, plurilicenze	1,11	1,80	1,80
11.	attività artigianali tipo botteghe	1,09	1,48	1,20
12.	carrozzerie, autofficine, elettrauto	1,09	1,41	1,09
13.	attività industriali con capannoni di produzione	0,38	0,92	0,92
14a.	attività artigianali di produzione beni specifici - settore non alimentare	0,55	1,09	1,09
14b.	attività artigianali di produzione beni specifici - settore alimentare	0,55	1,09	1,09

15a.	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5,57	9,63	5,57
15b.	agriturismi	5,57	9,63	5,57
16.	bar, caffetterie, pasticcerie	3,96	6,29	3,96
17.	superm., pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, gen. alim.	2,02	2,76	2,02
18.	ortofrutta, fiori e piante	7,17	11,29	7,17
19.	discoteche, night club	1,04	1,91	1,04
20.	centro diurno	1,00	1,25	0,40

Seguiti i seguenti criteri per la determinazione dei suddetti coefficienti:

1. i coefficienti di cui alla tabella A e alla tabella B (con esclusione di quello indicato al punto 6) sono stati individuati all'interno dei limiti fissati dal D.P.R. n. 158/1999 tabella 1A e tabella 3A, tenendo conto dei dati consuntivi, relativi alla quantità di rifiuti prodotti, forniti dalla società che gestisce il servizio di gestione integrata dei rifiuti ed igiene ambientale e della realtà economica del Comune di Trezano;
2. per le banche e gli studi professionali (tabella B coefficiente indicato al punto 6) è stato utilizzato lo stesso coefficiente utilizzato per la determinazione della tariffa relativa agli uffici, anche se superiore a quello previsto dal D.P.R. n. 158/1999, essendo stato accertato attraverso il sistema di misurazione in uso che le banche e gli uffici producono lo stesso tipo e la stessa quantità di rifiuto per unità di superficie. Applicando alla superficie occupata dalle banche il coefficiente entro i limiti previsti dal decreto, inoltre, la quota a carico di tale categoria non porterebbe alla copertura minima obbligatoria del relativo costo;
3. alle utenze di cui al n. 7, 8 e 9 è stato attribuito lo stesso coefficiente poiché il D.P.R. n. 158/1999 attribuisce alle stesse un'unica categoria;
4. con riferimento alla tariffa da applicare al centro diurno, è stato utilizzato lo stesso coefficiente applicato alle associazioni senza fini di lucro, alle scuole ed agli oratori;

Ritenuto di determinare la parte variabile del tributo applicando le tariffe parametrizzate al numero degli occupanti per le utenze domestiche e per unità di superficie parametrizzate alla tipologia di attività svolta per le utenze non domestiche, secondo le previsioni di cui all'Allegato 1, punto 4.2 - tabella 2 e punto 4.4 - tabella 4a del D.P.R. n. 158/1999 con riferimento ai servizi porta a porta e ai kg con riferimento ai rifiuti conferiti presso il centro di raccolta; in quest'ultimo caso la quantità di rifiuti è misurata con l'ausilio di bilance pesa rifiuti;

Considerato che l'Amministrazione comunale, al fine di incentivare la differenziazione dei rifiuti oggetto di recupero, di disincentivare il conferimento di rifiuti indifferenziati e di rifiuti solidi ingombranti, nonché l'abbandono dei rifiuti vegetali nei fossi e lungo le strade, intende:

- a) attribuire un bonus per ogni kg di plastica, carta, cartone e vetro conferito dalle utenze domestiche presso il centro di raccolta come previsto dall'art. 15, comma 5, del vigente regolamento per l'applicazione della TARI;
- b) prevedere il conferimento gratuito dei rifiuti vegetali presso il centro di raccolta;

Ritenuto di utilizzare i seguenti coefficienti ai fini della determinazione delle tariffe variabili da applicare nell'anno 2021 alle utenze domestiche e non domestiche:

Tabella C: utenze domestiche

Numero componenti del nucleo familiare		coefficiente <u>minimo</u> previsto dal D.P.R. n. 158/1999	coefficiente <u>massimo</u> previsto dal D.P.R. n. 158/1999	coefficiente utilizzato per calcolo tariffe
1.	famiglie con n. 1 componente	0,6	1	0,8
2.	famiglie con n. 2 componenti	1,4	1,8	1,5

3.	famiglie con n. 3 componenti	1,8	2,3	1,8
4.	famiglie con n. 4 componenti	2,2	3	2,2
5.	famiglie con n. 5 componenti	2,9	3,6	2,9
6.	famiglie con n. 6 o più componenti	3,4	4,1	3,5

Tabella D: utenze non domestiche

	tipologia utenza	coefficiente minimo previsto dal D.P.R. n. 158/1999	coefficiente massimo previsto dal D.P.R. n. 158/1999	coefficiente utilizzato per calcolo tariffe
1.	scuole, associazioni, oratori	3,28	5,50	3,28
2a.	magazzini annessi alle attività produttive o di vendita	4,20	4,90	4,90
2b.	magazzini senza attività produttive o di vendita	4,20	4,90	4,20
3.	distributori carburante	6,25	7,21	6,25
4.	esposizioni, autosaloni	2,82	4,22	2,82
5.	uffici e agenzie	8,78	12,45	8,78
6.	banche, istituti di credito e studi professionali	4,50	5,03	8,78
7.	negozi abbigliamento, calzature	8,15	11,55	8,15
8.	librerie, cartolerie	8,15	11,55	8,15
9.	ferramenta ed altri beni durevoli	8,15	11,55	8,15
10.	edicola, farmacia, tabaccheria, plurilicenze	9,08	14,78	9,08
11.	attività artigianali tipo botteghe	8,95	12,12	8,95
12.	carrozzerie, autofficine, elettrauto	8,95	11,55	8,95
13.	attività industriali con capannoni di produzione	3,13	7,53	7,53
14a.	attività artigianali di produzione beni specifici - settore non alimentare	4,50	8,91	4,50
14b.	attività artigianali di produzione beni specifici - settore alimentare	4,50	8,91	58,76
15a.	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	45,67	78,97	45,67
15b.	agriturismi	45,67	78,97	22,84
16.	bar, caffetterie, pasticcerie	32,44	51,55	32,44
17.	superm., pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, gen. alim.	16,55	22,67	16,55
18.	ortofrutta, fiori e piante	58,76	92,56	58,76
19.	discoteche, night club	8,56	15,68	8,56
20.	centro diurno	8,20	10,22	3,28

Seguiti i seguenti criteri per la determinazione dei suddetti coefficienti:

1. i coefficienti di cui alla tabella D (con esclusione di quello indicato al punto 6, 14.b e 15.b) sono stati individuati all'interno dei limiti fissati dal D.P.R. n. 158/1999 - Allegato 1 - punto 4.4 - tabella 4A, tenendo conto dei dati consuntivi, relativi alla quantità di rifiuti prodotti, forniti dalla società che gestisce il servizio di gestione integrata dei rifiuti ed igiene ambientale e della realtà economica del Comune di Trezano;
2. per le banche e gli studi professionali (tabella D coefficiente indicato al punto 6) è stato utilizzato lo stesso coefficiente utilizzato per la determinazione della tariffa relativa agli uffici, anche se superiore a quello previsto dal D.P.R. n. 158/1999, essendo stato accertato che le banche e gli uffici producono lo stesso tipo e la stessa quantità di rifiuto. Applicando alla superficie occupata dalle banche il coefficiente entro i limiti previsti dal decreto, inoltre, la

- quota a carico di tale categoria non porterebbe alla copertura minima obbligatoria del relativo costo;
3. alle utenze di cui al n. 7, 8 e 9 è stato attribuito lo stesso coefficiente poiché il D.P.R. n. 158/1999 attribuisce alle stesse un'unica categoria;
 4. con riferimento alla tariffa da applicare al centro diurno, è stato utilizzato lo stesso coefficiente applicato alle associazioni senza fini di lucro, alle scuole ed agli oratori;
 5. per le attività artigianali di produzione di beni specifici si è ritenuto di istituire un'ulteriore categoria dedicata al settore alimentare (categoria di cui al punto 14.b), in quanto dai dati storici rilevati risulta il conferimento di rifiuti maggiore rispetto alle altre attività artigianali di produzione di beni specifici, attribuendo a tale nuova categoria un coefficiente più alto rispetto a quello proposto dal D.P.R. n. 158/1999;
 6. si è ritenuto di istituire una categoria dedicata agli agriturismi in quanto dai dati storici rilevati risulta che tale tipologia di attività recupera gli scarti organici non conferendo, pertanto, rifiuto umido al servizio pubblico; per tale motivo alla categoria di cui al punto 15.b è stato attribuito un coefficiente pari al 50% di quello attribuito alla categoria 15.a; la misura pari al 50% è stata ritenuta congrua in considerazione del dettaglio dei costi attribuibile al rifiuto umido;

Vista la proposta delle tariffe TARI da applicare nell'anno 2021, elaborate dall'ufficio tributi comunale, per le utenze domestiche e non domestiche, e determinate sulla base del P.E.F. sopra citato e della banca dati comunale, riportate nell'allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

Dato atto che l'applicazione delle suddette tariffe per l'anno 2021 è volta ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio;

Ritenuto di ripartire i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti tra le categorie di utenze domestica e non domestica sulla base della rispettiva partecipazione al gettito nell'anno precedente;

Considerato che nell'anno 2020 il 70% del gettito è stato versato dalle utenze domestiche e il 30% dalle utenze non domestiche;

Ritenuto di:

1. fornire gratuitamente un kit completo al momento dell'attivazione dell'utenza;
2. fornire gratuitamente alle utenze già attive un kit annuo di sacchetti per la raccolta dei rifiuti indifferenziato, umido e plastica;

Ritenuto di applicare le seguenti tariffe in caso di forniture extra:

1. euro 14,47 per un kit completo;
2. euro 7,23 per mezzo kit;

Ritenuto, al fine di ridurre i costi, di effettuare un unico invio relativo all'anno 2021 degli avvisi di pagamento TARI agli utenti del servizio rifiuti entro il mese di ottobre prevedendo il pagamento in unica soluzione o in due rate;

Ritenuto, altresì, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del vigente regolamento per l'applicazione della TARI di fissare le seguenti scadenze per il pagamento della TARI nell'anno 2021:

- soluzione unica o prima rata: 30 settembre 2021;
- seconda rata: 28 febbraio 2022;

Dato atto che, come previsto dagli artt. 8 comma 4, 9 comma 5, 10 comma 9, 11 comma 5, 19 comma 5 e 22 comma 6, del vigente regolamento comunale per l'applicazione della TARI, le variazioni che

interverranno durante l'anno 2021 ed i conferimenti presso il centro di raccolta saranno imputati a conguaglio alla singola utenza ed inclusi nell'avviso di pagamento relativo alla TARI 2022;

Preso atto che la delibera che approva le tariffe TARI dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Ritenuto di approvare per l'anno 2021 le tariffe TARI riportate nell'allegato A quale parte integrante e sostanziale alla presente delibera;

Visto il bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 17.02.2021 e successive variazioni;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e regolarità contabile espressi dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

Con voti n. 9 favorevoli e n. 2 astenuti (Merlini e Cavalli) espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di prevedere, nell'anno 2021, la copertura al 100% del costo del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per un importo complessivamente pari a euro 469.941,72, come evidenziato nel P.E.F. 2021, finanziato con le seguenti risorse:
 - euro 424.941,72 TARI;
 - euro 45.000,00 risorse art. 112 del D.L. n. 34/2020 c.d. "Decreto rilancio" convertito dalla Legge n. 77/2020 a copertura delle agevolazioni straordinarie;
2. di approvare le tariffe da applicare nell'anno 2021 alla TARI di cui all'allegato A che forma parte integrante e sostanziale alla presente delibera;
3. di applicare alle utenze TARI, esclusivamente per l'anno 2021, le seguenti agevolazioni straordinarie:
 - riduzione del 50% di quota fissa e quota variabile per le seguenti utenze non domestiche:
 - scuole, associazioni ed oratori;
 - attività artigianali di parrucchiere, barbiere ed estetista;
 - ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub;
 - bar, caffetterie e pasticcerie;
 - discoteche e night club;
 - attività artigianali di produzione di beni alimentari destinati all'attività di ristorazione;
 - riduzione del 30% di quota fissa e quota variabile per le utenze non domestiche che, nonostante non abbiano subito gli effetti delle disposizioni ministeriali di chiusura dell'attività, hanno subito comunque un danno per effetto del lockdown; sono escluse dall'applicazione di tale riduzione le utenze non domestiche con attività di produzione e/o vendita al dettaglio di generi alimentari e beni di prima necessità;

- riduzione del 30% di quota fissa e quota variabile per le utenze domestiche con nucleo familiare composto da 5 o più componenti che nell'anno 2020, durante la fase di emergenza sanitaria da COVID-19, sono risultate beneficiarie di assegni INPS, buoni spesa alimentari e altri sussidi comunali;
 - non applicazione della tariffa nel caso di conferimenti extra;
4. di fornire gratuitamente:
 - a. un kit completo al momento dell'attivazione dell'utenza;
 - b. alle utenze già attive, un kit annuo di sacchetti per la raccolta dei rifiuti indifferenziato, umido e plastica;
 5. di applicare le seguenti tariffe in caso di forniture extra:
 - euro 14,47 per un kit completo;
 - euro 7,23 per mezzo kit;
 6. di disporre controlli a campione sulle dichiarazioni rese dagli utenti;
 7. di approvare, nel caso di conferimento di rifiuti da parte degli esercenti delle attività di spettacolo viaggiante, una tariffa giornaliera forfettaria di 0,40 euro a persona o, quando non sia accertabile il numero di persone che occupano temporaneamente suolo pubblico, 1,50 euro per ogni nucleo familiare esercente;
 8. di disporre in un'unica emissione l'invio degli avvisi di pagamento TARI relativi all'anno 2021 agli utenti del servizio rifiuti prevedendo il pagamento in unica soluzione o in due rate;
 9. di fissare, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del vigente regolamento per l'applicazione della TARI le seguenti scadenze per il pagamento della TARI nell'anno 2021:
 - soluzione unica o prima rata: 30 settembre 2021;
 - seconda rata: 28 febbraio 2022;
 10. di prendere atto che, come previsto dagli artt. 8 comma 4, 9 comma 5, 10 comma 9, 11 comma 5, 19 comma 5 e 22 comma 6, del vigente regolamento comunale per l'applicazione della TARI, le variazioni che interverranno durante l'anno 2021 ed i conferimenti presso il centro di raccolta saranno imputati a conguaglio alla singola utenza ed inclusi nell'avviso di pagamento relativo alla TARI 2022;
 11. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.
 12. di prendere atto:
 - che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2021;
 - che, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge n. 160/2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
 - che la presente, a norma dell'art. 124 T.U. n. 267/2000 ed integrazione di cui all'art. 32 della legge n. 69/2009, verrà pubblicata all'albo pretorio informatico per 15 gg. Consecutivi;
 - di demandare al Responsabile Area Economico Finanziaria l'adozione degli atti conseguenti l'esecuzione del presente provvedimento;

- che dell'avvenuta adozione del presente atto, in conformità all'art. 125 del succitato T.U verrà data comunicazione ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio informatico del Comune;
- che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Inoltre, valutata la necessità di concludere tempestivamente il presente procedimento al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti conseguenti

DELIBERA

- ✓ di dichiarare, con separata votazione, n. 9 favorevoli e n. 2 astenuti (Merlini e Cavalli), il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente
Italo Spalenza

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Valeria Ferro

Documento informatico con firme digitali ai sensi del D. Lgs. 07.05.2005 n. 82

ALLEGATO A

TARIFFE TARI ANNO 2021

UTENZE DOMESTICHE		PARTE FISSA	PARTE VARIABILE
Numero componenti del nucleo familiare		Tariffa fissa al mq	Tariffa variabile per nucleo familiare
1.	famiglie con n. 1 componente	0,46	29,45
2.	famiglie con n. 2 componenti	0,54	55,22
3.	famiglie con n. 3 componenti	0,60	66,26
4.	famiglie con n. 4 componenti	0,65	80,99
5.	famiglie con n. 5 componenti	0,70	106,76
6.	famiglie con n. 6 o più componenti	0,74	128,85

UTENZE NON DOMESTICHE		PARTE FISSA	PARTE VARIABILE
Tipologia utenza		Tariffa fissa al mq	Tariffa variabile al mq
1.	scuole, associazioni, oratori	0,38	0,36
2a.	magazzini annessi alle attività produttive o di vendita	0,57	0,54
2b.	magazzini senza attività produttive o di vendita	0,49	0,46
3.	distributori carburante	0,70	0,68
4.	esposizioni, autosaloni	0,49	0,31
5.	uffici e agenzie	1,02	0,96
6.	banche, istituti di credito e studi professionali	1,02	0,96
7.	negozi abbigliamento, calzature	0,94	0,89
8.	librerie, cartolerie	0,94	0,89
9.	ferramenta ed altri beni durevoli	0,94	0,89
10.	edicola, farmacia, tabaccheria, plurilicenze	1,72	0,99
11.	attività artigianali tipo botteghe	1,14	0,98
12.	carrozzerie, autofficine, elettrauto	1,04	0,98
13.	attività industriali con capannoni di produzione	0,88	0,82
14a.	attività artigianali di produzione beni specifici – settore non alimentare	1,04	0,49
14b.	attività artigianali di produzione beni specifici – settore alimentare	1,04	6,42
15a.	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5,31	4,99
15b.	agriturismi	5,31	2,50
16.	bar, caffetterie, pasticcerie	3,78	3,54
17.	superm., pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, gen. alim.	1,93	1,81
18.	ortofrutta, fiori e piante	6,84	6,42
19.	discoteche, night club	0,99	0,94
20.	centro diurno	0,38	0,36

**TARIFE PER CONFERIMENTI
PRESSO CENTRO DI RACCOLTA
UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE**

TIPO DI RIFIUTO	Tariffa VARIABILE al kg
Rifiuti solidi ingombranti	0,35
Verde	0,00
Legno	0,03
Oli vegetali	0,00
Oli minerali	0,10
Vernici	0,10
Inerti	0,03
Accumulatori al piombo	0,02
Toner	1,00
RAEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche - es. televisori, computer, lavatrici, ...)	0,00
Ferro e alluminio	0,00

**UTENZE DOMESTICHE
Bonus per rifiuti conferiti
presso l'isola ecologica**

TIPO DI RIFIUTO	€ al kg
Carta	0,10
Vetro	0,10
Plastica	0,15
Quota annua max di bonus per ogni utente	30,00